



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

SETTORE POLIZIA LOCALE

## **DETERMINAZIONE**

n. 234 Registro Generale del 19 MAG. 2022

(n. 31 Registro Servizio del 18/05/2022)

**OGGETTO** Contratto servizio di gestione delle aree di sosta, con parcheggi a pagamento del Comune di Belvedere Marittimo, stipulato in data 27 settembre 2018, n. repertorio 24. Risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.108, del D.Lgs. n.50/2016.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio

**18/05/2022**

alle ore 12,30 nella Sede Municipale e presso l'Ufficio di Polizia Municipale

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Visto che con determina dirigenziale n. 278 del 14/07/2017 è stata indetta procedura di gara aperta per l'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di gestione e controllo di parcheggi pubblici a pagamento, senza custodia, ubicati nel territorio del Comune di Belvedere Marittimo;

Visto che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, il servizio di cui sopra è stato aggiudicato, con determina del Responsabile CUC n° 19 del 18/06/2018- alla Soc. Traffic Srl con sede ad Amantea;

Visto che conseguentemente, il 27/09/2018 è stato stipulato il contratto di appalto n° rep. 24 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola, tra il Comune di Belvedere Marittimo e la ditta aggiudicataria Traffic Srl;

Visto che in pari data, è avvenuto il relativo affidamento dell'appalto, fissando in cinque anni la durata del servizio decorrenti dal 27/09/2018 e la corresponsione del canone di concessione pari al 27% dell'incasso proveniente dai parcometri, mediante rendicontazione mensile e versamento in

quattro rate trimestrali posticipate con scadenza al 10 aprile, al 10 luglio, al 10 ottobre e al 10 gennaio di ogni anno;

Richiamata la diffida trasmessa alla Traffic srl con nota del 06.08.2021, n. prot.5541/PM, ad adempiere all'obbligo di corrispondere al Comune di Belvedere Marittimo le somme ad esso spettanti ai sensi dell'art.7, lettere a) e b) del contratto d'appalto indicato in epigrafe e dell'art.19 del Contratto di oneri;

Considerato che nonostante la diffida predetta la Traffic srl è rimasta inerte rispetto agli anzidetti obblighi contrattuali, facendo anzi pervenire una nota acquisita al protocollo dell'ente in data 16/09/2021 al n. prot 6755/PL, in cui accampava, per giustificare il suo grave inadempimento contrattuale, scusanti prive di pregio;

Considerato che le somme spettanti al Comune ai sensi delle clausole contrattuali sono le seguenti:

- a) €. 54.538,34 pari al 27 % per *scassetamento* da ticket al 31 marzo 2022;
- b) €. 766,40, pari al 27% degli abbonamenti rilasciati al 31 marzo 2022;
- c) €. 53.253,00, pari a 9 euro per ciascuna penale (cosiddetta penalina) incassata dagli ausiliari al 31 marzo 2022;
- d) €.7.000,00, a titolo di penale prevista dall'art.19 del Capitolato d'oneri;

Considerato che oltre alle somme sopra indicate sono dovute al Comune di Belvedere Marittimo gli interessi moratori;

Tenuto conto che le violazioni degli obblighi contrattuali sopra indicate sono palesi, gravi e reiterate ed in particolare si rimarca che non solo non sono state corrisposte le somme dovute al Comune, ma non sono state presentati i rendiconti secondo le modalità previste dagli artt. 3, lett.L) e 7, lett.a), del contratto d'appalto, tranne che il rendiconto presentato, con nota del 15 giugno 2021, n. prot. 4303, solo a seguito di sollecitazione da parte del Settore della Polizia locale del Comune di Belvedere Marittimo;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto inviata a mezzo pec il 09/02/2022;

Esaminate le controdeduzioni presentate dalla Traffic srl con nota n. prot. 2116 PL del 24/02/2022, sottoscritta in nome e per conto della società dall'avv. Pierfrancesco Pulice, che sono valutate negativamente per le seguenti ragioni:

- a) Nelle controdeduzioni formulate dalla società in nessuna parte viene contestato un inadempimento contrattuale inconfutabile e di palmare evidenza consumato dalla medesima società ai danni del Comune di Belvedere Marittimo, che consiste nella violazione dell'obbligo stabilito all'art.7, lett.a), del contratto d'appalto: l'obbligo cioè di versare al Comune in rate quadrimestrali, per tutta la durata del contratto, le somme pari al 27 % dell'incasso derivante dai parcometri posti nei luoghi previsti. Orbene, nonostante il servizio sia iniziato l'1 luglio 2019 (giusto verbale n. prot. 4146, dello 04/07/2021) la Traffic srl non ha mai versato alcuna somma al Comune di Belvedere Marittimo, alla data del 31/05/2022;

la "manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sul territorio comunale e posa in opera di segnaletica stradale". Questo obbligo prestazionale è aggiuntivo rispetto a quelli già previsti alle lettere d) ed e) del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione contrattuale chiara, che non si presta a diverse interpretazioni. Tuttavia, in via di mera ipotesi, quand'anche si dovesse sostenere che l'esecuzione di dette prestazioni abbia natura extracontrattuale occorre evidenziare che non è stato assunto alcun impegno di spesa, né è stata apportata alcuna modifica al contratto di appalto per come prevedono invece le regole giuscontabili (art.191, del D.Lgs. n.267/2000) e le regole in materia di contratti pubblici (art.106, del D.Lgs. n. 50/2016). Di talché ne discende che per le prestazioni che la società afferma di avere eseguito il rapporto obbligatorio s'instaura non con l'ente locale, ma con il funzionario o l'Amministratore che ha disposto l'esecuzione della prestazione in mancanza d'impegno di spesa e di modifica contrattuale, per come dispone il comma 4, del menzionato art.191, del TUELL.

Visto che nella fattispecie sussistono in maniera evidente i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto n. repertorio 24, stipulato in data 27 settembre 2018 tra il Comune di Belvedere Marittimo e la Traffic srl, ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;

Visto il parere *pro veritate*, rilasciato dall'Avv. Giuseppe De Luca, prot. 76/PL del 04/01/2022, relativo al contratto in oggetto a seguito di incarico affidato con determina n° 523 Registro Servizio del 23/12/2021, che cita testualmente: "sulla base della disamina dell'incartamento fornito ed in forza dei quesiti resi, è agevole affermare che la Soc. Traffic S.r.l. ha posto in essere un operato sicuramente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di cui all'atto del 27/09/2018 rep. N° 24 (rendicontazione mensile, pagamento degli introiti nelle percentuali fissate in contratto ed alle scadenze pattuite, pagamento delle cosiddette "penaline"). Sicché appare opportuno determinarsi con urgenza nei confronti della impresa aggiudicatrice, all'uopo invocando l'art 108 del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016".

Preso atto del parere legale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 , del D.L/vo 18 agosto 2000,n.267;

Dato atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 che non sussistono a carico del responsabile di Settore e/o del responsabile del procedimento conflitti d'interessi in relazione al procedimento di cui trattasi;

#### DETERMINA

1. Di risolvere, per le ragioni argomentate in narrativa, per grave inadempimento ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, il contratto di appalto n. repertorio 24, stipulato in data 27 settembre 2018 tra il Comune di Belvedere Marittimo e la Traffic srl.;
2. Di dare atto che si procederà ad escutere la cauzione prevista nella polizza assicurativa indicata all'art.10 del contratto di appalto;

- b) Nella nota in cui sono contenute le controdeduzioni la Traffic srl non fa alcun riferimento ad un altro suo palese ed inconfutabile inadempimento contrattuale: il mancato versamento al Comune di Belvedere Marittimo delle somme riguardanti le penali applicate ai contravventori per come sempre previsto dall'art.7, lett. b), del contratto di appalto ed incassate dalla Traffic srl , per un importo pari, alla data del 31/03/2022, ad €. 53.253,00;
- c) Contrariamente a quanto affermato nella memoria della Traffic srl la stessa non ha mai prodotto i rendiconti, per come sempre previsto sia dall'art.3, lett.L) che dall'art.7, lett. a), del contratto d'appalto. Si conferma che solo in data 25.05.2021, e successivamente in data 07/02/2022 e in data 13/04/2022 a seguito di apposita sollecitazione comunale, la società ha trasmesso le uniche rendicontazioni dall'inizio del servizio (01 luglio 2019). Non corrisponde al vero, per come si evince dalla documentazione in atti, che la Traffic srl abbia mai prodotto nei tempi stabiliti, la rendicontazione prevista dalle clausole contrattuali richiamate.
- d) Il rilievo formulato nella memoria procedimentale circa il fatto che la gestione del servizio prevedeva n.400 stalli, mentre quelli realizzati sono 372, non coglie nel segno per le seguenti ragioni:
1. Seppure il contratto preveda n.400 parcheggi è indiscutibile che nel verbale di consegna del cantiere e dei parcheggi si parla di n. 372 stalli realizzati dalla Traffic srl. La Traffic srl non ha sul punto formulato nessuna riserva, accettando, ad ogni effetto e conseguenza di legge, la consegna del cantiere e dei parcheggi in numero di 372 stalli.
  2. Occorre evidenziare come l'art.4, del contratto d'appalto, rubricato "*Obblighi delle parti*", così recita: "*La gestione di detto servizio comporta per la società l'assunzione in carico, secondo le previsioni del citato capitolato d'oneri e nel rispetto di quanto proposto in sede di gara , dei seguenti obblighi concernenti in particolare le attività di :.....*" Ora, in sede di gara, nella sua offerta tecnica la Traffic srl ha espressamente proposto n.345 parcheggi! Un numero inferiore a quello poi effettivamente realizzato.
  3. Ma vi è di più: L'art. 4 pone espressamente a carico della società e non del Comune l'onere di realizzare gli stalli.

La Traffic srl dunque, per quanto precede, non ha nulla di cui dolersi per il mancato guadagno in relazione al numero dei parcheggi effettivi.

- e) Non appare fondata l'obiezione, rappresentata sia nella missiva della società che in precedenti note, circa il fatto che il Comune abbia utilizzato degli stalli per circa 15 gg. per attività di animazione turistica nell'estate del 2019. E' importante infatti segnalare come nel Capitolato, all'art. 5, comma 2, il Comune di riserva di modificare il numero dei posteggi in diminuzione o in aumento senza che ciò comporti alcuna pretesa economica da parte del gestore. A tanto occorre aggiungere come i parcheggi utilizzati hanno sempre consentito alla Traffic srl di utilizzare i 345 stalli oggetto della sua offerta in sede di gara.
- f) Per quanto concerne infine la rimostranza in ordine al fatto che la Traffic srl abbia eseguito dei lavori relativi alla segnaletica stradale occorre rimarcare come l'art. 4 del contratto, rubricato "*Obblighi delle parti*", alla lettera g), pone a carico di codesta società

3. Di dare altresì atto, ferma restando l'immediata efficacia della risoluzione contrattuale, che si procederà alla redazione dello stato di consistenza delle aree interessate dagli stalli, con inventario dei macchinari e della segnaletica specifica, con successivo ripiegamento, a cura e spese della Traffic srl., del "cantiere" oggetto dell'appalto;
4. Di proporre al Commissario straordinario di evocare in giudizio la Traffic srl per la riscossione delle somme spettanti al Comune di Belvedere Marittimo in base al contratto risolto;
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione:
  - a) Alla Traffic srl;
  - b) Al Commissario Straordinario Comune di Belvedere NM.mo Sede;
  - c) Alla Polizia stradale;
  - d) Al Comando Stazione dei Carabinieri di Belvedere Marittimo;
  - e) Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro;
  - f) Al Casellario informatico dell'ANAC ai sensi dell'art.213 del D.Lgs. n.50/2016


Il Responsabile del procedimento

(Istr. di P.L. Pasquale DONATO)



Il Responsabile del Settore

(Istr. di P.L. Fabio BAGONE)



**SETTORE ECONOMICO**

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

**SETTORE AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna con il n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.  
Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore Economico e al Sindaco per opportuna conoscenza

Lì 19 MAG 2022



RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI ISTITUZIONALI  
**Daniela Ponte**

**SETTORE \_\_\_\_\_**

**E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE**

**DEPOSITATO agli ATTI d' UFFICIO**

Lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**